COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DELL'AMBITO TERRITORIALE A4

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ADOTTATA DAL COMMISSARIO *AD ACTA*

IN SOSTITUZIONE DI TUTTI I SINDACI DEI COMUNI AFFERENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE A4

ANNO 2014 DELIBERAZIONE **N. 1**

OGGETTO: **PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI PREVISTI NEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE A4 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO ISTITUZIONALE - APPROVAZIONE**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 del mese di GIUGNO alle ore 20.00 presso la sede della Regione Campania sita in via S. Lucia n. 81 – Napoli - il Commissario *ad acta* (ex art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii. - deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 20 dicembre 2013 e decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 30 aprile 2014) - Dott. Raffaele Scognamiglio - nell'ambito del mandato conferitogli, adotta la presente deliberazione del Coordinamento Istituzionale in sostituzione dei Sindaci dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo.

Il Commissario ad acta
Dott. Raffaele Scognamiglio

PREMESSO

- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le AA.SS.LL., degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 10 c. 2 lettera b) della L.R. n. 11/2007 adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
- Che i Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo, risultano compresi nell'Ambito Territoriale Sociale A04, come da DGR n. 320 del 3/07/2012 pubblicata sul BURC n. 42 del 09/07/2012 e avente ad oggetto *"Modifica degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2011"*, per la gestione degli interventi e dei servizi previsti nel piano di zona di ambito territoriale, in linea con quanto fissato dalla L. 328/2000, nonché dalla L.R. Campania 11/2007 così come novellata dalla L.R. Campania 15/2012.
- Che la Regione Campania, a integrazione delle Circolari prot. 0860236 del 21/11/2012 e 0957445 del 28/12/2012 relative alle indicazioni per l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti ai sensi della DGR AGC 20 n. 320 del 3/07/2012, ha evidenziato, con nota del 07/12/2012, che le procedure *"per la parte che riguarda la convocazione del primo coordinamento istituzionale e la individuazione delle forme associative e del comune capofila, si applicano per quegli Ambiti territoriali, che, per effetto della deliberazione n. 320/2012, hanno subito modifiche nella composizione. Gli altri Ambiti territoriali che non hanno subito modificazioni ai sensi della Deliberazione n. 320/2012, devono procedere al rinnovo o alla modifica della propria forma associativa, nei modi e nelle forme disciplinate dal testo unico approvato con D. Lgs. 267/2000, solo se è stato raggiunto il termine per essa convenuto"*.
- Che risulta necessario procedere con l'individuazione della nuova forma associativa atteso che *"i comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 19"*, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2007, rubricata *"Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328"*.
- Che l'esercizio in forma associata di compiti e funzioni amministrative inerenti i servizi sociali e sociosanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull'intero Ambito Territoriale e un contenimento dei costi relativi.

- Che l'art. 1 della L.R. 11/2007 recita che *"La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni ... promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale ... promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società"*.
- Che per *"interventi e servizi sociali"* si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
- Che gli *"interventi e servizi sociali"* rientrano a pieno titolo tra le funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'art. 19 comma 1 D.L. 95/2012, ovvero nella *"progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione"*.
- Che l'art. 2 della L.R. 11/2007 recita che *"La Regione garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"*.
- Che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2007, la ripartizione del territorio regionale in Ambiti Territoriali, il Piano Sociale Regionale e il Piano di Zona di Ambito sono individuati dalla Regione quali strumenti funzionali alla cooperazione e all'azione coordinata fra enti locali, al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.
- Che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e valorizzano la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione e alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale quale esercizio di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa.
- Che l'art. 21 della L.R. 11/2007, così come novellato dalla L.R. 15/2012, sancisce che i Comuni associati in Ambiti Territoriali adottano con cadenza triennale il Piano di Zona di Ambito, nel rispetto del Piano Sociale Regionale, quale strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali che definisce:

  a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce prioritariamente i livelli essenziali delle prestazioni sociali;

b) le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;

c) gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;

d) di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;

e) le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;

f) le modalità di partecipazione delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione del sistema integrato locale;

g) le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;

h) le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell'ambito del sistema informativo sociale.

PRESO ATTO

- Che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Che l'art. 19 comma 1 lett. b) DL 95/2012, nel sostituire l'art. 14 comma 28 DL 78/2010, ha statuito che *"i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)"*.
- Che l'art. 19 lett. d) ed e) DL 95/2012 ha introdotto il comma 31-bis all'art. 14 DL 78/2010, secondo cui *"le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni"*.

VISTI

- Il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali.
- La L. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
- La L.R. 11/2007 di attuazione della L. 328/2000.

- La L.R. n. 15/2012 sulle misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza.
- L'art. 19 DL 95/2012, convertito in L. 135/2012, sulle funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 3 luglio 2012 inerente la determinazione degli Ambiti Territoriali per la gestione del sistema integrato locale – ex artt. 8 e 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 27 maggio 2013 inerente l'approvazione del Piano Sociale Regionale 2013-2015 – ex art. 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii. – e le indicazioni procedurali per la *cd.* fase di transizione.
- Il decreto dirigenziale n. 308 del 17 giugno 2013 inerente le indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona, in applicazione del Piano Sociale Regionale 2013-2015 e secondo quanto disposto dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 20 dicembre 2013 inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi - ex art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii. - nei confronti dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo, tutti afferenti all'Ambito Territoriale A4.
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 30 aprile 2014 di conferimento dell'incarico di Commissario *ad acta* al dott. Raffaele Scognamiglio, con lo specifico mandato e termini ivi descritti.

CONSIDERATO

- Che il Commissario *ad acta*, il giorno 7 maggio 2014, al fine di ascoltarne le istanze e ogni altra considerazione a riguardo gli assetti istituzionali dell'Ambito A4, ha incontrato i rappresentanti dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo, nel principio di lealtà e collaborazione istituzionale e fermo restando la propria esclusiva competenza alla adozione degli atti, giusto verbale n. 1/2014 dello stesso Commissario *ad acta*.

RITENUTO, in ordine alla validità delle sedute e delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale previste dalla convenzione, di poter accogliere entrambe le istanze pervenute dai diversi Sindaci dei Comuni commissariati, ovvero: a) quella di garantire *egual peso* a tutte le rappresentanze istituzionali che intervengono al Coordinamento Istituzionale e b) quella di garantire opportuni livelli di rappresentazione della popolazione residente nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale.

PRESO ATTO del parere in merito allo schema di convenzione predisposto dal Commissario *ad acta*, trasmesso con nota prot. 2014.0373069 del Direttore Generale per le Politiche Sociali della Regione Campania.

Il Commissario *ad acta*

D E L I B E R A

Per quanto riportato in premessa, che è parte integrante del presente deliberato

1. Di proporre ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel piano di zona dell'ambito territoriale A4, di cui l'art. 10 c. 2 lettera b) della L.R. n. 11/2007, per i Comuni afferenti all'Ambito A4, per il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2013-2015, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di proporre il Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
4. Di inviare il presente atto, in uno alle deliberazioni che saranno successivamente adottate in sostituzione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale A4, alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali – all'Autorità di Gestione (AdG) responsabile dell'attuazione del Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Il Commissario ad acta
Dott. Raffaele Scognamiglio